

Tabella PS. 20. – ALIQUOTE CONTRIBUTIVE VIGENTI IN PERCENTUALE DELLA RETRIBUZIONE PER LE IMPRESE INDUSTRIALI IN SENSO STRETTO CON PIÙ DI 50 DIPENDENTI.
(Situazione al 1° gennaio 2009)

SOGGETTO DEL CONTRIBUTO E FORME PREVIDENZIALI	ALIQUOTE VIGENTI	
	OPERAI	IMPIEGATI
- A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	32,08	29,86
<i>Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti</i>	<i>23,81</i>	<i>23,81</i>
Fondo prev. lav. dip. (legge 41/86 art. 22)	23,20	23,20
Contributo addizionale (legge 297/82) (a)	0,50	0,50
Contributo base (legge 160/75)	0,11	0,11
<i>Assicurazione disoccupazione (b)</i>	<i>1,91</i>	<i>1,91</i>
Contributo base (legge 160/75)	0,01	0,01
Contributo integrativo (legge 845/78)	1,60	1,60
Fondo mobilità lavoratori (comma 2, art. 16 legge 233/91)	0,30	0,30
<i>Fondo di garanzia del T.F.R. (legge 297/82) (c)</i>	<i>0,20</i>	<i>0,20</i>
<i>Cassa assegni familiari (legge 845/78) (d)</i>	<i>0,68</i>	<i>0,68</i>
<i>Cassa integrazione guadagni</i>	<i>2,80</i>	<i>2,80</i>
Contributo (legge 881/82)	2,20	2,20
Contributo (art. 9 legge 407/90) (e)	0,60	0,60
<i>Assicurazione infortuni INAIL (legge 1124/65) (f)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Assicurazione malattia</i>	<i>2,68</i>	<i>0,46</i>
Indennità economica di malattia (legge 41/86)	2,22	-
Tutela maternità (legge 881/82) (g)	0,46	0,46
- A CARICO DEL LAVORATORE	9,49	9,49
<i>Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti</i>	<i>9,19</i>	<i>9,19</i>
<i>Cassa integrazione guadagni (art. 9 legge 407/90) (e)</i>	<i>0,30</i>	<i>0,30</i>
TOTALE	41,57	39,35

(a) Da trattenere in sede di accantonamento del T.F.R. e da restituire al lavoratore al momento del pensionamento.

(b) A favore del fondo per la disoccupazione, a carico dell'impresa, è anche l'aliquota del 15% della retribuzione relativa alle ore di straordinario (legge 1079/55).

(c) In materia di T.F.R. notevoli modifiche sono state introdotte dal D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 recante disciplina delle forme pensionistiche complementari e dall'art. 1, commi 755-756 e 757 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (FIN. 2007).

(d) Dall'1/1/2006 il contributo, già ridotto ad 1,68% ai sensi dell'art. 120 della L. 388/2000 (Legge finanziaria 2001), si riduce ulteriormente di un punto percentuale, passando allo 0,68%, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 23.12.2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).

(e) La somma dei contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore (0,90%) finanzia gli interventi straordinari.

(f) Non viene indicato alcun tasso di premio essendo questo correlato allo specifico rischio connesso al tipo di lavorazione dell'impresa.

(g) La riduzione del contributo è stata confermata, a decorrere dall'1/1/2002, dall'art. 43, c. 1, lett. a) della L. 448/01 (Legge Finanziaria 2002).

Tabella PS. 21. – CONTRIBUTI SOCIALI DEI LAVORATORI AUTONOMI. SITUAZIONE AL 1° GENNAIO 2009
(milioni di euro)

FORME PREVIDENZIALI	ALIQUOTE O QUOTE CAPITARIE VIGENTI			
	ARTIGIANI	COMMERCianti	COLTIVATORI DIRETTI MEZZADRI E COLONI	
			Generalità aziende	Aziende montane
<i>Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti</i>				
- Contributo base (legge 233/90)	20% (a)	20,09% (b)(c)	20,30% (d)	17,30% (d)
- Contributo addizionale (legge 160/75)	—	—	0,58 (giornaliero)	—
<i>Assicurazione malattia e maternità</i>				
- Tutela maternità (L. 546/87)	7,44 (annuo)	7,44 (annuo)	7,49 (annuo) (e)	7,49 (annuo) (e)

(a) L'aliquota dovuta dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è elevata dal 1° gennaio 2007 al 19,50% e dal 1° gennaio 2008 al 20% dall'art. 1, comma 768, della legge 27/12/2006, n. 296 (FIN. 2007). Nel 2009 tale aliquota si applica sulla fascia di reddito da euro 14.240,00 a euro 42.069,00. Sui redditi superiori e fino ad un tetto fissato per il 2009 in euro 70.115,00, l'aliquota sale al 21% per gli artigiani ed al 21,09% per i commercianti. Per i coadiuvanti e i coadiutori di età inferiore ai 21 anni l'aliquota si riduce per la totalità delle aziende di tre punti percentuali.

(b) L'aliquota comprende il contributo dello 0,09% di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 207/1996, ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale, differito al 31/12/2009 dall'art. 1, comma 272, della legge 30/12/2004, n. 311, (FIN. 2005).

(c) Gli esercenti l'attività di affittacamere e di produttori di terzo e quarto gruppo iscritti alla gestione commercianti non sono soggetti all'osservanza del minimale annuo di reddito; di conseguenza gli stessi sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale IVS calcolati sul reddito effettivo.

(d) Da applicare su quattro fasce di reddito convenzionali, corrispondenti a fasce di reddito agrario, individuate in base alla tabella D allegata alla legge 233/1990 così come rimodulate, a decorrere dall'1/7/97, dal d.lgs. 146/97 e confermate dall'art. 1, comma 785, della legge 27/12/2006, n. 296 (FIN. 2007). Per i giovani di età inferiore ai 21 anni le aliquote si riducono, rispettivamente, al 17,80% ed al 12,80%.

(e) Pari a euro 7,49 dall'1/7/2000 ai sensi dell'art. 49, comma 1, della L. 488/99 (Legge finanziaria 2000). Tale misura è confermata, a decorrere dall'1/1/2002, dall'art. 43, c. 1, lett. a), della L. n. 448/01 (Legge finanziaria 2002).

Fonte: MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

6.7 – IL CONCORSO DELLO STATO

Nella Tabella PS.22 sono riportati i dati relativi ai trasferimenti da parte dello Stato a favore degli Enti gestori di forme di assicurazione sociale. Gli impegni ed i pagamenti, distinti per competenza, per residui e per tipo d'intervento si riferiscono agli esercizi finanziari 2007 (dati di consuntivo) e 2008 (dati di preventivo aggiornato o di preconsuntivo).

Il conto totale evidenza, per l'anno 2007, trasferimenti complessivi dal settore statale per 78.701 milioni di euro in conto competenza e 77.186 milioni di euro in conto cassa. Per gli impegni provvisori di preconsuntivo 2008, tali cifre sono pari, rispettivamente, a 79.276 e 77.341 milioni di euro, registrando un aumento percentuale di 0,7% per il conto competenza e 0,2% per il conto cassa.

Ai fini di un'analisi più dettagliata si rinvia all'Appendice PS.39 del Volume III "Appendice statistica" della presente relazione.

Tabella PS.22. – CONCORSO DELLO STATO - SINTESI (milioni di euro)

TIPO DI INTERVENTO	Esecizio finanziario 2007				Esecizio finanziario 2008				Variazioni percentuali 2008/2007			
	Conto competenza (impegni definitivi)	Conto Cassa		TOTALE	Conto competenza (impegni provvisori di preconsuntivo)	Conto Cassa		TOTALE	Conto competenza	Conto Cassa		TOTALE
		c/competenza	c/residui			c/competenza	c/residui			c/competenza	c/residui	
Invalidità Vecchiaia Superstiti	56.645	55.498	671	56.169	56.909	55.784	408	55.899	0,5	0,5	-39,2	-0,5
Infortuni e malattie professionali	193	99	58	157	97	49	78	127	-49,7	-50,5	34,5	-19,1
Cassa integrazione guadagni e disoccupazione	1.609	1.260	308	1.568	587	521	308	829	-63,5	-58,7	-	-47,1
Trattamenti di famiglia	3.508	3.086	915	4.001	4.090	3.629	522	3.386	16,6	17,6	-43,0	-15,4
Incentivi alle imprese	14.218	13.630	212	13.842	13.503	13.435	396	13.831	-5,0	-1,4	86,8	-0,1
Interventi vari	2.496	1.397	25	1.422	4.036	2.323	915	3.238	61,7	66,3	3.560,0	127,7
Avvenimenti politici e calamità naturali	3	-	-	-	6	3	-	3	100,0	-	-	-
Altri minori	29	27	-	27	48	28	-	28	65,5	3,7	-	3,7
TOTALE	78.701	74.997	2.189	77.186	79.276	75.772	2.627	77.341	0,7	1,0	20,0	0,2

Fonte: MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

6.8 – INVESTIMENTI DELLE DISPONIBILITA' DI BILANCIO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI

Nei confronti degli enti previdenziali continua a trovare applicazione l'articolo 65 della Legge 30 aprile 1969, n. 153 (revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), che prevede che gli enti pubblici e le persone giuridiche private, comunque denominate, che gestiscono forme di previdenza e di assistenza sociale, siano tenuti a compilare annualmente piani d'impiego dei fondi disponibili, eccedenti la normale liquidità di gestione.

I piani di impiego debbono essere presentati - entro trenta giorni dalla data di inizio dell'esercizio cui si riferiscono - al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ed alle altre Amministrazioni vigilanti.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.P.R. 9/11/1998, n. 439, le delibere di approvazione dei piani di impiego diventano esecutive se, entro il termine di quarantacinque giorni dalla loro ricezione, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, non ne ricusi l'approvazione per vizi di legittimità, con motivato provvedimento che indichi espressamente le norme che si ritengono violate, ovvero non richieda all'Ente chiarimenti o documentazione integrativa. In tale ultimo caso il termine di cui sopra si intende sospeso fino alla data di ricezione dei chiarimenti o della documentazione integrativa, che l'Ente è tenuto a fornire o trasmettere entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta. La nuova delibera adottata per eliminare i vizi di legittimità è trasmessa entro dieci giorni dall'adozione ai Ministeri di cui al comma 1 e, in assenza di rilievi, diviene esecutiva trascorsi trenta giorni dalla ricezione.

Le procedure di cui al citato D.P.R. 439/1998 si applicano anche alle delibere concernenti l'acquisto e la costruzione di immobili e strutture per uso degli uffici e per gli alloggi di servizio, adottate dagli enti di cui al primo comma ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

Occorre in ogni caso ricordare quanto stabilito dall'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, ai sensi della quale gli enti pubblici non possono mantenere disponibilità depositate a qualunque titolo presso le aziende di credito per un importo superiore al 3% dell'ammontare delle entrate previste dal bilancio di competenza degli enti medesimi, con esclusione di quelle per accensione di prestiti, partite di giro, alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali, trasferimento di capitale e riscossione di crediti.

Con riferimento agli enti previdenziali pubblici, tra cui, soprattutto, l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), si elencano le norme sopravvenute nel corso del biennio 2007-2008 in materia di piani di impiego dei fondi disponibili.

La Legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)", all'articolo 2, comma 488 ha disposto che, a decorrere dall'anno 2008, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede europea, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, gli enti previdenziali pubblici possono effettuare investimenti immobiliari, esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7 per cento dei fondi disponibili.

Il successivo comma 489 dispone che le somme accantonate per piani di impiego già approvati dai Ministeri vigilanti, a fronte delle quali non sono state assunte obbligazioni giuridicamente perfezionate, sono investite nella forma ed entro il limite di cui al comma 488. Sono comunque fatti salvi i procedimenti in corso per opere per le quali siano già stati consegnati i lavori ai sensi dell'articolo 130 del regolamento di cui al D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, e per le quali si sia positivamente concluso il procedimento di valutazione di congruità tecnico-economica con riferimento all'investimento immobiliare da realizzare da parte degli organismi deputati.

Il comma 490 prevede che, al fine di consentire agli enti previdenziali pubblici di realizzare gli investimenti in forma indiretta, le quote di fondi immobiliari o le partecipazioni in società immobiliari da essi acquisite, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e di altre norme speciali in materia, nonché del comma 488, non costituiscono disponibilità depositate a qualunque titolo presso le aziende di credito ai fini del calcolo del limite del 3 per cento di cui al primo comma dell'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e di quello eventualmente stabilito con il decreto di cui all'ottavo comma dello stesso articolo 40.

Il superamento del predetto limite del 7 per cento dei fondi disponibili, può essere autorizzato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2008 non si applicano le percentuali fissate da precedenti disposizioni per gli impieghi delle risorse disponibili.

L'art. 22-quater, comma 1, della Legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione con modificazioni del Decreto-Legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria", ha sostituito il comma 489 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 con il seguente: "Sono comunque fatti salvi i procedimenti in corso relativi a somme accantonate per i piani di impiego approvati dai Ministeri vigilanti, a fronte dei quali non sono state assunte obbligazioni giuridicamente perfezionate; le medesime somme sono investite entro il limite di cui al comma 488. Sono, altresì, fatti salvi i procedimenti per opere per le quali siano stati già consegnati i lavori ai sensi dell'articolo 130 del regolamento di cui al D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, o per le quali si sia positivamente concluso il procedimento di valutazione di congruità tecnico-economica con riferimento all'investimento immobiliare da realizzare da parte degli organismi deputati".

Inoltre, l'art. 47 quinquies, comma 1, della citata Legge 28 febbraio 2008, n. 31, all'articolo 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, aggiunge, alla fine, il seguente periodo: "Nel rispetto del limite del 7 per cento dei fondi disponibili, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è autorizzato a procedere in forma diretta alla realizzazione dell'investimento relativo al Centro polifunzionale della polizia di Stato di Napoli secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 438, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".

Successivamente il Decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 recante "Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie", convertito con modifiche dalla

Legge 24.07.2008, n. 126, all'articolo 5 "Copertura finanziaria", ha previsto che gli articoli 22 quater e 47 quinquies del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono abrogati e sono revocati gli eventuali provvedimenti attuativi.

Il Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", al Titolo III "Stabilizzazione della finanza pubblica", Capo I "Bilancio dello stato", art. 63, comma 11, ha stabilito che all'articolo 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: "Nel rispetto del limite del 7 per cento dei fondi disponibili, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è autorizzato a procedere, in forma diretta, alla realizzazione di investimenti per infrastrutture di interesse regionale nel limite di 75 milioni di euro per l'anno 2008".

La Legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione, con modificazioni del suddetto decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, ha soppresso il comma 11, dell'articolo 63.

Con riferimento, infine, agli enti previdenziali privati, gli stessi hanno provveduto, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n. 509/1994, a deliberare i "Criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti così come sono indicati in ogni bilancio preventivo".

Nelle tabelle PS.23 e PS.24 è stata analizzata la composizione del patrimonio (mobiliare ed immobiliare) e la redditività degli investimenti patrimoniali degli Enti previdenziali.

In relazione alla composizione del patrimonio degli enti, si rileva che, sia per gli enti pubblici che per quelli privati, il patrimonio mobiliare costituisce più dei due terzi di quello complessivo. Il patrimonio complessivo di ENASARCO e INPGI gestione principale, è equamente ripartito tra mobiliare ed immobiliare.

La redditività, che rappresenta un fattore chiave per l'equilibrio di gestione degli Enti e delle Casse professionali in particolare, è stata determinata dagli enti stessi seguendo una metodologia comune, raccomandata dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, che coincide con quella dettata dalla Commissione Parlamentare di controllo sull'attività degli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

Ponendo a confronto i dati comunicati dagli enti, si evidenzia una redditività patrimoniale molto differenziata tra enti pubblici ed enti privati. Nell'esercizio 2007, per il comparto pubblico si registrano tassi percentuali di rendimento netto del patrimonio complessivo molto contenuti, che variano dal più elevato registrato dall'IPSEMA, pari al 1,58%, al più basso dell'IPOST, pari allo 0,22 per cento.

Per il comparto degli enti privati, nello stesso anno, si evidenziano elevati tassi percentuali di rendimento netto del patrimonio complessivo ottenuti dalla Cassa Forense (9,95%), la Cassa Notariato (7,2%) e la Cassa commercialisti (5,13%). Rendimenti più modesti sono stati realizzati da INARCASSA (2,22%), dall'ENPAP (1,27%) e dall'ENPAPI (2,08%).

Tabella PS.23. – COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO DEGLI ENTI VIGILATI - Anno 2007
(milioni di euro)

ENTI	PATRIMONIO IMMOBILIARE		PATRIMONIO MOBILIARE		PATRIMONIO COMPLESSIVO	
	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%
ENTI						
CASSA COMMERCIALISTI	234	8,5	2.520	91,5	2.754	100,0
CASSA FORENSE	407	11,0	3.284	89,0	3.691	100,0
CASSA GEOMETRI	399	23,4	1.306	76,6	1.705	100,0
CASSA NOTARIATO	462	35,7	833	64,3	1.295	100,0
CASSA RAGIONIERI	437	37,7	722	62,3	1.159	100,0
ENASARCO	3.015	51,8	2.809	48,2	5.824	100,0
ENPAB	4	1,9	204	98,1	208	100,0
ENPA CL	124	25,0	371	75,0	495	100,0
ENPA F	150	15,6	813	84,4	963	100,0
ENPA IA	363	31,3	797	68,7	1.160	100,0
ENPAM	2.468	29,4	5.940	70,6	8.408	100,0
ENPAP	5	1,4	362	98,6	367	100,0
ENPAPI (ex IP.AS.VI)	1	0,6	136	99,4	137	100,0
ENPA V	15	10,1	136	89,9	151	100,0
EPAP	13	3,4	375	96,6	388	100,0
EPPI	93	21,9	331	78,1	424	100,0
FASC (Fondo spedizionieri)	30	6,0	466	94,0	495	100,0
INARCASSA	713	19,5	2.943	80,5	3.656	100,0
INPGI (gestione Principale)	701	51,8	652	48,2	1.353	100,0
INPGI (gestione speciale lavoro autonomo)	-	-	172	100,0	172	100,0
ONAO SI	105	27,6	276	72,4	381	100,0
ENTI PUBBLICI						
ENPALS	44	2,6	1.636	97,4	1.680	100,0
INAIL	6.873	35,0	12.762	65,0	19.635	100,0
INPDAP	787	4,7	15.897	95,3	16.684	100,0
INPS	308	12,6	2.140	87,4	2.448	100,0
IPOST	57	3,7	1.493	96,3	1.550	100,0
IPSEMA	44	19,6	180	80,4	224	100,0

Fonte: MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Tabella PS.24. – REDDITIVITÀ DEL PATRIMONIO DEGLI ENTI VIGILATI – Anno 2007

ENTI	REDDITIVITÀ IMMOBILIARE %		REDDITIVITÀ MOBILIARE %		PATRIMONIO COMPLESSIVO%	
	Lorda	Netta	Lorda	Netta	Lorda	Netta
ENTI						
CASSA COMMERCIALISTI	6,60	2,54	5,99	5,40	6,04	5,13
CASSA FORENSE	6,01	2,40	11,39	10,81	10,84	9,95
CASSA GEOMETRI	6,45	2,13	-	2,44	6,45	2,37
CASSA NOTARIATO	8,20	5,45	8,78	8,26	8,56	7,20
CASSA RAGIONIERI	5,01	1,97	6,97	6,00	6,27	4,56
ENASARCO	4,73	1,51	6,12	5,65	5,40	3,50
ENPAB	-	-	3,87	3,24	-	3,24
ENPACL	4,75	2,10	5,64	5,03	5,44	4,38
ENPAF	7,62	2,56	4,77	3,92	5,38	3,63
ENPAIA	5,95	1,35	3,39	3,39	4,20	2,74
ENPAM	6,38	1,65	4,36	3,73	5,07	3,00
ENPAP	-	-	1,86	1,27	1,86	1,27
ENPAPI (ex IP.AS.VI)	5,13	3,25	2,75	2,07	2,76	2,08
ENPAV	4,15	-0,62	5,66	5,06	5,58	4,75
EPAP	-	-	4,05	3,57	4,05	3,57
EPPI	5,06	3,80	4,84	4,59	4,89	4,43
FASC (Fondo spedizionieri)	3,73	2,42	3,71	3,08	3,71	3,02
INARCASSA	5,82	2,66	2,58	2,14	3,18	2,22
INPGI (gestione Principale)	5,20	2,66	6,27	5,92	5,71	4,21
INPGI (gestione speciale lavoro autonomo)	-	-	3,97	3,52	3,97	3,52
ONAOIS	1,94	1,94	5,50	4,22	5,40	4,16
ENTI PUBBLICI						
ENPALS	3,17	2,99	1,63	1,42	1,67	1,46
INAIL	4,42	3,33	0,99	0,76	1,29	0,98
INPDAP	9,59	3,88	1,68	1,36	1,83	1,40
INPS	10,92	-0,69	1,97	1,52	2,51	1,39
IPOST	-	-	0,36	0,22	0,36	0,22
IPSEMA	19,83	7,73	1,80	1,47	2,14	1,58

Fonte: MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

6.9 – CONTRIBUTO AL FINANZIAMENTO DEGLI ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE

La legge 30 marzo 2001, n. 152, abrogando la precedente normativa di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804 e successive modificazioni ed integrazioni, ha dettato una nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale, affidando a tali istituti l'esercizio dell'attività di assistenza, tutela ed informazione, anche con poteri di rappresentanza, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei pensionati, dei singoli cittadini italiani, stranieri ed apolidi presenti sul territorio dello Stato e dei loro superstiti e aventi causa, per il conseguimento in Italia ed all'estero delle prestazioni di qualsiasi genere in materia di sicurezza sociale, di immigrazione ed emigrazione, previste da leggi, regolamenti, statuti, contratti collettivi ed altre fonti normative, erogate da amministrazioni ed enti pubblici, da enti gestori di fondi di previdenza complementari o da Stati esteri nei confronti dei cittadini italiani o già in possesso della cittadinanza italiana, anche se residenti all'estero.

Al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, si provvede, ai sensi della legge n. 152/2001, mediante il prelevamento di un'aliquota pari allo 0,226% sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte le gestioni amministrate dall'INPS, dall'INPDAP, dall'INAIL e dall'IPSEMA. Le somme così individuate sono versate, dagli istituti interessati, su un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Tale versamento avviene in due fasi. Entro il 31 gennaio di ciascun anno i predetti istituti previdenziali provvedono a versare l'80% delle somme calcolate applicando la citata aliquota dello 0,226%, sui contributi incassati nell'anno precedente ed entro il 30 giugno la restante quota. Solo allora, pertanto, è dato conoscere l'ammontare totale e definitivo del c.d. "Fondo patronati" per l'anno considerato.

Con decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 10 ottobre 2008, n. 193 è stato emanato il "Regolamento per il finanziamento degli istituti di patronato ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 30 marzo 2001, n. 152". Tale Regolamento è entrato in vigore il 1° gennaio 2009 ed ha abrogato il decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 13 dicembre 1994, n. 764.

Per gli anni 2006 - 2007 - 2008 si continueranno ad applicare i criteri di ripartizione del Fondo stabiliti dal decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, in data 13 dicembre 1994, n. 764 (pubblicato sulla G.U. n. 42, del 20 febbraio 1995).

Tali criteri tengono conto, oltre che dell'organizzazione, soprattutto della specifica attività di patrocinio espletata da ciascun istituto di patronato, valutata in rapporto all'entità ed alla complessità tecnica degli interventi, statisticamente rilevati e controllati dal Servizio ispezione del lavoro di ciascuna provincia, nonché connessi con il conseguimento delle diverse prestazioni previdenziali previste dalla normativa vigente.

La ripartizione definitiva delle somme, affluite per ciascun esercizio, tra gli istituti di patronato che hanno operato nel corso dell'anno considerato, è attuata in base all'elaborazione, in sede ministeriale a livello centrale, dei dati statistici che pervengono da tutte le Direzioni provinciali del lavoro, tramite il Servizio ispezione del lavoro, le quali

Tabella PS.25. – CONTRIBUTO PUBBLICO AL FINANZIAMENTO DEGLI ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE (importi in euro)

ISTITUTI DI PATRONATO	2003		2004		2005		2006		2007		2008	
	Somma attribuita	%	Somma attribuita	%	Somma attribuita	%	Anticipazione	%	Anticipazione	%	Anticipazione	%
ACLI - Patronato Ass. Cristiana Lavoratori Italiani	38.253.929	11,31	40.263.662	11,55	40.299.590	11,15	36.889.274	11,04	29.537.945	11,05	28.128.965	11,11
INCA - Istituto Nazionale Confederale di Assistenza	80.108.773	23,69	82.160.037	23,57	81.950.933	22,67	76.387.224	22,87	60.947.073	22,80	57.625.750	22,75
INAS - Istituto Nazionale Assistenza Sociale	60.859.156	18,00	61.307.537	17,59	61.736.080	17,08	56.604.103	16,95	45.309.337	16,95	42.807.700	16,90
ITAL - Istituto Tutela e Assistenza Lavoratori	25.836.711	7,64	26.815.079	7,69	28.390.428	7,85	26.971.482	8,08	21.117.626	7,90	20.264.000	8,00
EPACA - Ente di Patr. E Ass. Coltivatori Agricoli	26.703.516	7,90	26.566.499	7,62	27.924.182	7,73	25.122.546	7,52	20.048.379	7,50	18.997.500	7,50
ENASCO - Ente Naz. Ass. Commercialisti	14.290.776	4,23	14.720.378	4,22	15.852.377	4,39	14.192.239	4,25	11.227.092	4,20	10.638.600	4,20
INAC - Istituto Nazionale Assistenza Cittadini	16.786.491	4,96	16.641.291	4,77	17.298.102	4,79	15.305.195	4,58	12.162.683	4,55	11.525.150	4,55
EPASA - Ente Privato Attività Sociali ed Assistenziali	10.585.093	3,13	10.608.721	3,04	11.189.913	3,10	10.104.818	3,03	8.019.352	3,00	7.599.000	3,00
INAPA - Istituto Naz. Ass. e Patronato Artigiano	13.531.901	4,00	13.352.599	3,83	14.066.906	3,89	12.666.666	3,79	10.157.845	3,80	9.372.100	3,70
EASA - Ente Assistenza Sociale per gli Artigiani	1.118.021	0,33	1.016.296	0,29	1.095.137	0,30	1.012.417	0,30	801.935	0,30	696.575	0,28
ITACO - Ist. tutela ass. esercenti attività commerciali	4.108.520	1,22	4.332.288	1,24	4.644.392	1,28	3.885.867	1,16	3.341.397	1,25	2.786.300	1,10
ENAPA - Ente Naz. Ass. Patrocinio Agricoltori	6.912.265	2,04	7.191.549	2,06	7.658.729	2,12	6.947.618	2,08	5.479.890	2,05	5.319.300	2,10
ENAS - Ente Nazionale di Assistenza Sociale	5.947.715	1,76	6.379.249	1,83	6.765.994	1,87	5.689.846	1,70	4.544.299	1,70	4.432.750	1,75
ENCAL - Ente Naz. Confed. Assistenza Lavoratori	4.116.543	1,22	4.018.445	1,15	3.780.571	1,05	3.595.483	1,08	2.673.117	1,00	2.533.000	1,00
INPAL - Istituto Nazionale Assistenza Lavoratori	2.618.421	0,77	2.617.621	0,75	2.790.250	0,77	2.512.821	0,75	2.004.838	0,75	1.773.100	0,70
SIAS - Servizio Ital. Ass. Soc. per i Serv. Soc.	5.825.844	1,72	6.829.658	1,96	7.239.469	2,00	6.244.488	1,87	4.945.267	1,85	4.686.050	1,85
CLAAI - Patr. Confed. Lib. Ass. Artigiane Italiane	1.497.828	0,44	1.426.340	0,41	1.622.827	0,45	1.789.651	0,54	1.336.559	0,50	1.393.150	0,55
FACI - Ist. Patr. e Ass. Sociale Clero Italiano (a)	1.119.527	0,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACAI - Patronato Ass. Cristiana Artigiani Italiani	11.869.919	3,51	12.526.905	3,59	12.725.996	3,52	11.839.186	3,54	9.355.910	3,50	8.992.150	3,55
SBR - Sozialer Beratungsring	89.721	0,03	93.187	0,03	83.129	0,02	82.412	0,02	66.828	0,03	50.660	0,02
EPAS - Ente Patronato Assistenza Sociale (b)	3.443.870	1,02	4.964.714	1,42	6.964.781	1,93	7.759.980	2,32	6.148.170	2,30	6.079.200	2,40
INAPI - Istituto Naz. Assistenza Piccoli Imprenditori (c)	870.644	0,26	1.444.432	0,41	1.908.357	0,53	1.578.156	0,47	1.670.698	0,62	1.773.100	0,70
LABOR (d)	1.333.371	0,39	2.053.560	0,59	2.761.335	0,76	2.895.038	0,87	2.539.461	0,95	2.406.350	0,95
INPAS - Istituto Naz. Previdenza Assistenza Sociale (e)	274.707	0,08	738.023	0,21	1.311.996	0,36	1.338.554	0,40	1.069.247	0,40	886.550	0,35
SENAS (f)	-	-	559.681	0,16	1.355.367	0,37	1.423.179	0,43	1.202.903	0,45	1.266.500	0,50
INFORMAFAMIGLIA (g)	-	-	-	-	14.457	-	430.658	0,13	668.279	0,25	633.250	0,25
FENALCA (h)	-	-	-	-	-	-	731.099	0,22	935.591	0,35	633.250	0,25
TOTALE	338.103.262	100,00	348.627.751	100,00	361.431.298	100,00	334.000.000	100,00	267.311.721	100,00	253.300.000	100,00

(a) L'Organizzazione promotrice del Patronato Faci ha provveduto, nel dicembre 2003, allo scioglimento del patronato stesso.

(b) Definitivamente riconosciuto con decreto del 3 marzo 2003.

(c) Definitivamente riconosciuto con decreto 23 aprile 2003.

(d) Definitivamente riconosciuto con decreto 7 aprile 2003.

(e) Definitivamente riconosciuto con decreto 9 giugno 2003.

(f) Definitivamente riconosciuto con decreto 20 luglio 2005.

(g) Definitivamente riconosciuto con decreto 11 settembre 2006.

(h) Definitivamente riconosciuto con decreto 26 febbraio 2007.

Fonte: MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

provvedono, come previsto dalle disposizioni in vigore, ad inviare al Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, per ciascun anno, i prospetti statistici debitamente convalidati e corredati dalle varie relazioni specifiche.

Per quanto concerne il controllo dell'organizzazione e dell'attività delle sedi operanti all'estero degli istituti di patronato, la stessa legge n. 152/2001 dispone che il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale provveda ad effettuare le ispezioni necessarie per la verifica stessa, utilizzando lo 0,10% della citata aliquota dello 0,226%, con proprio personale dipendente che abbia particolare competenza in materia (art. 15, comma 2).

È da evidenziare, comunque, come, mentre tutte le sedi degli istituti di patronato operanti in Italia, attraverso le Direzioni provinciali del lavoro – Servizio ispezione del lavoro – sono sottoposte a verifica annuale, per quanto riguarda le sedi operanti all'estero, le verifiche vengono effettuate solamente a campione.

Obiettivo del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali è quello di arrivare, nel più breve tempo possibile, ad effettuare una verifica presso tutte le sedi dichiarate operanti in ciascun anno dagli istituti di patronato.

A decorrere dall'anno 2002, al fine di assicurare tempestivamente le somme occorrenti per il regolare funzionamento, l'articolo 13, comma 5 della citata legge n. 152/2001, ha previsto che, in ogni caso, entro il primo trimestre di ciascun anno, è assicurata agli istituti di patronato l'erogazione delle quote di rispettiva competenza nei limiti dell'80% delle somme impegnate nell'esercizio finanziario precedente.

Nella tabella PS.25 vengono riportate le somme attribuite a ciascun istituto di patronato e di assistenza sociale dal 2003 al 2005, in via definitiva, ed in via provvisoria per il 2006, 2007 e 2008, con le relative percentuali. Sono stati eliminati dall'elenco in tabella il patronato INAL (Istituto Nazionale Assistenza Lavoratori) che, con decreto in data 25 febbraio 1999 è stato sciolto e nominato un Commissario liquidatore, ed il patronato ENPAC (Ente Nazionale Assistenza Coltivatori) che, con decreto in data 7 agosto 2000, è stato oggetto dello stesso procedimento.

6.10 – ATTIVITÀ INTERNAZIONALE IN TEMA DI SICUREZZA SOCIALE

La normativa internazionale in materia di sicurezza sociale, è una normativa pattizia che attua il coordinamento delle legislazioni interne degli Stati contraenti e, pertanto, non intacca la libertà degli Stati di determinare la propria legislazione di sicurezza sociale. La materia è disciplinata dal Regolamento 1408/71, attualmente in fase di revisione.

L'attività in materia internazionale svolta dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali si è concentrata sia in ambito nazionale, sia nel settore comunitario. Tra i provvedimenti legislativi intervenuti nel corso dell'anno 2008, si annovera il Regolamento (CE) n. 592/2008, contenente modifiche varie al Reg. 1408/71 (coordinamento delle legislazioni nazionali di sicurezza sociale), al fine di adeguarlo all'evoluzione delle normative nazionali di sicurezza sociale ed alla giurisprudenza della Corte di giustizia europea.

È stato, inoltre, emanato il Regolamento della Commissione (CE) n. 101/2008, contenente aggiornamento degli allegati al Reg. 574/72.

Tra i disegni di legge e progetti di riforma in corso si segnala che si è conclusa, presso il Gruppo Affari sociali del Consiglio dell'Unione Europea, la discussione sul Regolamento di applicazione del citato Regolamento 883/2004, che dovrà ora essere sottoposto all'esame del Parlamento europeo.

La Commissione ha presentato una proposta di Regolamento che amplia il campo di applicazione del Reg. 883/2004 ai cittadini di Paesi terzi.

Tra i fatti amministrativi di maggior rilievo, si segnala il D.M. 16 gennaio 2008, emanato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, concernente l'individuazione, per l'anno 2008, delle retribuzioni convenzionali per il calcolo dei contributi dovuti alle assicurazioni sociali obbligatorie in favore dei lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari non convenzionati.

6.11 – LE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI

Nel secondo anno di vigenza del nuovo ordinamento della previdenza complementare il sistema dei fondi pensione ha dovuto anch'esso fronteggiare gli effetti della crisi finanziaria, insorta nel corso del 2007, nonché le conseguenze dell'emergente recessione economica. Nelle condizioni straordinarie dei mercati finanziari, la COVIP ha ritenuto opportuno raccomandare le forme vigilate al rispetto del principio di diversificazione degli investimenti, per limitare gli impatti negativi sui patrimoni dei fondi dovuti alla crisi di singole entità o di specifici settori economici, autorizzandole altresì a superare temporaneamente il limite di detenzione di liquidità, oggi previsto nella misura del 20 per cento del patrimonio, per consentire una maggiore flessibilità nell'articolazione degli investimenti. La COVIP ha altresì fornito al settore alcuni orientamenti interpretativi in relazione alla facoltà dell'iscritto, che abbia maturato i requisiti per la prestazione pensionistica complementare, di rinviare il momento dell'effettiva erogazione della prestazione rimanendo iscritto, anche non versante, al fondo pensione di appartenenza; per altro verso, si è reso opportuno fornire chiarimenti al settore circa la possibilità di riscattare la posizione individuale in caso di cassa integrazione guadagni oppure in caso di decesso dell'iscritto.

Nel corso del 2008, a completamento degli interventi regolamentari attuativi del principio della trasparenza nei confronti degli aderenti, la COVIP ha dettato regole omogenee che devono essere rispettate nella raccolta delle adesioni ai fondi pensione per garantire l'adesione consapevole dei soggetti destinatari. Al medesimo principio di trasparenza sono ispirate le istruzioni che la COVIP ha redatto per la predisposizione di stime delle prestazioni spettanti agli iscritti alle forme pensionistiche di nuova istituzione al momento del pensionamento per consentire agli interessati di compiere una valutazione orientativa della integrazione pensionistica che possono percepire aderendo a forme di previdenza complementare.

Il DPCM 285/2008, emanato su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, ha provveduto ad individuare i soggetti competenti a designare, per la parte datoriale, i componenti dei primi organi collegiali dei fondi pensione dei dipendenti pubblici per consentire l'avvio delle forme pensionistiche complementari per i lavoratori della scuola e per i lavoratori dei comparti regioni – autonomie locali – sanità.

Tabella PS. 26. – ADESIONI TOTALI ALLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI ⁽¹⁾

	Numero forme (dic 2008)	Iscritti al 31/12/2007	Iscritti al 31/12/2008	Variazione % Iscritti 2008-2007
FONDI PENSIONE NEGOZIALI	41	1.988.639	2.055.214	3,3
di cui:				
LDSP (lavoratori dipendenti del settore privato)		1.848.220	1.909.846	3,3
FONDI PENSIONE APERTI	81	747.264	793.726	6,2
di cui:				
LDSP (2)		340.506	381.806	12,1
"NUOVI" PIP	75	486.017	701.805	44,4
di cui:				
di cui: LDSP (2)		296.057	426.010	43,9
FONDI PENSIONE PREESISTENTI (3)	411	680.673	680.000	-
di cui:				
LDSP (3)		661.494	661.000	-
TOTALE (4)	609	3.910.006	4.240.294	-
di cui:				
LDSP (4)		3.153.690	3.388.211	-
"VECCHI" PIP (3)		703.400	703.000	-
di cui:				
di cui: LDSP (2), (3)		286.700	286.000	-
TOTALE GENERALE (5)		4.560.091	4.889.979	7,2
di cui:				
LDSP (5)		3.402.135	3.635.956	6,9

(1) Dati provvisori per il 2008.

(2) Si è ipotizzato che tutti gli aderenti lavoratori dipendenti facciano riferimento al settore privato.

(3) Le ultime rilevazioni effettuate sono riferite alla fine del 2007.

(4) I dati includono Fondinps.

(5) Sono esclusi gli iscritti che aderiscono contemporaneamente a "vecchi" PIP e a "nuovi" PIP.

Fonte: Covip

Alla fine del 2008, il numero complessivo degli iscritti alle forme pensionistiche complementari è di poco inferiore ai 4,9 milioni, di questi oltre 3,6 milioni sono lavoratori dipendenti del settore privato.

Nel 2008, il sistema dei fondi pensione ha fatto registrare un sostanziale rallentamento nella raccolta delle adesioni, rispetto all'andamento del 2007. Rispetto all'anno precedente, le adesioni sono cresciute del 7,2 per cento, con l'ingresso nel settore di quasi 330.000 nuovi soggetti, di cui oltre il 70 per cento rappresentato da lavoratori dipendenti del settore privato. Il rallentamento della crescita ha riguardato soprattutto i fondi pensione negoziali e i fondi pensione aperti mentre non ha interessato il comparto dei PIP nel quale si registra una raccolta significativa.

Il valore del complesso delle risorse destinate alle prestazioni è incrementato nel corso del 2008 dell'8 per cento circa, grazie al significativo contributo del flusso di TFR effettivamente

pervenuto alle forme pensionistiche, che ha compensato le perdite da esse realizzate per effetto dell'andamento negativo dei mercati finanziari. L'insieme delle forme di nuova istituzione mostra un incremento delle risorse pari a circa il 16,7 per cento rispetto al valore di fine 2007. Considerando anche le forme pensionistiche preesistenti, le risorse destinate alle prestazioni a fine 2008 sono stimabili complessivamente pari a circa 62 miliardi.

A fine 2008, il numero delle iniziative di origine negoziale autorizzate risulta pari a 42. In corso d'anno si è verificato lo scioglimento di una iniziativa rivolta ai dottori commercialisti e non vi sono state nuove autorizzazioni all'esercizio. I fondi pensione negoziali hanno raccolto complessivamente nel 2008 circa 67.000 nuove adesioni superando i 2 milioni di iscritti; l'incremento del 3,3 per cento rispetto al corrispondente dato di fine 2007, è quasi esclusivamente dovuto ad adesioni di lavoratori dipendenti del settore privato (circa 1,9 milioni di iscritti). Le risorse destinate alle prestazioni si attestano alla fine del 2008 sui 13,9 miliardi di euro, con un incremento di poco inferiore al 20 per cento rispetto ai livelli del 2007. Gli iscritti a Fondinps, la forma pensionistica istituita presso l'INPS destinata ad accogliere i flussi di TFR dei lavoratori silenti per i quali gli accordi collettivi non prevedevano una forma pensionistica di riferimento, risultano alla fine del 2008 poco numerosi (circa 9.500).

Nel settore dei fondi aperti si registrano a fine 2008 circa 46.000 nuovi aderenti per un totale di 793.000 iscritti. Prosegue, sebbene più contenuta rispetto all'anno passato, la crescita delle adesioni da parte di lavoratori dipendenti con circa 41.000 nuovi aderenti per un totale di 382.000 appartenenti a tale categoria; gli iscritti lavoratori autonomi sono circa 411.000. A fine anno, le adesioni su base collettiva sono circa 207.000 con un incremento di 17.000 adesioni; le adesioni su base individuale superano le 586.000 unità, con 29.000 mila nuove adesioni. Nel 2008 il numero dei fondi pensione aperti autorizzati all'esercizio dell'attività è pari 80. I fondi gestiti da imprese di assicurazione sono 58 mentre sono 17 quelli gestiti da SGR; le banche e le SIM gestiscono, rispettivamente, uno e cinque fondi aperti. Per quanto riguarda l'attivo netto destinato alle prestazioni, in questo comparto della previdenza complementare si registra una crescita del 7 per cento rispetto alla fine del 2007, raggiungendo i 4,6 miliardi di euro.

Gli iscritti ai 75 PIP "nuovi", ovvero adeguati alla nuova normativa di settore, risultano essere 702.000. Degli aderenti ai PIP "nuovi", ben il 60 per cento risultano essere lavoratori dipendenti. Se oltre agli iscritti ai "nuovi" PIP, si considerano coloro che sono rimasti iscritti ai "vecchi" PIP che non si sono adeguati il totale degli iscritti ai PIP sale a 1.404 mila.

A fine 2008 risultano 411 fondi istituiti antecedentemente all'introduzione della nuova disciplina; fra questi 294 sono autonomi, 138 sono interni a banche, a imprese di assicurazione e a società non finanziarie.

VII - IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

7.1 – LA SPESA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Il livello di finanziamento complessivo, cui concorre ordinariamente lo Stato, da destinare alla spesa del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) per l'anno 2008 è stato definito in **100,609 miliardi** dalle seguenti disposizioni legislative:

la legge 296/2006 (finanziaria per il 2007) che ha stanziato:

– **98,082 miliardi**, così come fissato dal Nuovo Patto per la Salute del 28 settembre 2006 recepito con l'intesa tra lo Stato e le regioni e le province autonome del 5 ottobre 2006;

la legge 244/2007 che ha integrato il suddetto importo di:

– **0,834 miliardi** a seguito delle maggiori esigenze finanziarie derivanti dalla abolizione disposta per il 2008 della quota fissa sulla ricetta per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale,

– **0,661 miliardi** a titolo di concorso dello Stato alla copertura dei maggiori oneri contrattuali delle spese per il personale del SSN per il biennio economico 2006-2007,

– **0,032 miliardi** quale quota parte dei 0,157 miliardi complessivamente stanziati ai sensi dell'articolo 2, comma 283 della legge 244/07 per il trasferimento al SSN delle funzioni sanitarie precedentemente svolte dai Dipartimenti del Ministero della giustizia; ⁽¹⁾

Per il 2008, inoltre, come specificato di seguito, la legge 296/2006 ha riservato, per le Regioni interessate da elevati disavanzi, **0,850 miliardi** a titolo di Fondo transitorio e **0,179 miliardi** dei minori gettiti fiscali derivanti dalle norme sul cuneo fiscale in materia di IRAP.

La spesa complessiva effettiva del SSN sostenuta nel 2008, desunta dai dati del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) del 4° trimestre 2008, alla data del **9 marzo 2009**, viene intesa quale somma dei costi di produzione delle funzioni assistenziali con i saldi della gestione straordinaria e di quella relativa all'intramoenia ed ammonta a **106,650 miliardi**, di cui **106,104 miliardi** riferiti alle regioni e alle province autonome ⁽²⁾ e **0,546 miliardi** agli altri enti del SSN finanziati direttamente dallo Stato ⁽³⁾ (Tabelle SA.1, SA.2).

⁽¹⁾ Il suddetto importo di 0,032 miliardi è riferibile alla sola quota effettivamente trasferita per cassa al SSN per il 2008 come da specifica proposta di deliberazione CIPE per l'anno 2008 approvata nel corso della seduta del 5 marzo 2009.

⁽²⁾ Non sono state considerate le voci di costo "Ammortamenti", "Svalutazione crediti", "Svalutazione attività finanziarie" in attesa di specifiche indicazioni sulle modalità di calcolo delle stesse. I dati del SIS possono divergere in parte da quelli forniti dall'ISTAT che sono elaborati secondo la metodologia SEC 95, a causa di differenti criteri utilizzati per la rilevazione di alcune voci di finanziamento / ricavo e di spesa / costo.

⁽³⁾ Croce Rossa Italiana, Istituti Zooprofilattici sperimentali, Università (per borse di Studio ai medici specializzandi), Cassa DD.PP. (per rimborso mutui pre-riforma).

Tabella SA. 1 – SPESA E FINANZIAMENTO DEL SSN – ANALISI PER ENTI, FUNZIONI DI SPESA E FONTI DI

	2005			20		
	Composizione %	+/- anno precedente %	Procapite euro	Composizione %		
SPESA (1)	96,797	100,0	6,9	1.652	99,615	100,0
PIL e Spesa SSN / PIL	1.428,375	6,8	2,6	24.372	1.479,981	6,7
- REGIONI e PP.AA.	96,337	100,0	6,9	1.644	99,130	100,0
Personale	31,759	33,0	7,6	542	33,415	33,7
Beni e altri Servizi	26,611	27,6	18,2	454	26,902	27,1
Medicina Generale convenzionata	5,691	5,9	13,5	97	5,930	6,0
Farmaceutica convenzionata	11,894	12,3	-1,7	203	12,382	12,5
Specialistica convenzionata e accreditata	3,231	3,4	4,4	55	3,511	3,5
Riabilitativa accreditata	2,206	2,3	3,7	38	2,284	2,3
Integrativa e Protesica convenzionata e accreditata	1,440	1,5	11,3	25	1,547	1,6
Altra Assistenza convenzionata e accreditata	4,293	4,5	7,7	73	4,615	4,7
Ospedaliera accreditata	8,147	8,5	-10,8	139	8,487	8,6
Saldo gestione straordinaria	1,002				0,017	
Saldo intramoenia	-0,137				-0,170	
Mobilità verso B. Gesù (2)	0,166		2,1		0,176	
Mobilità verso Smom (2)	0,035		10,0		0,035	
- ALTRI ENTI (3)	0,459		2,2		0,485	
Quote Vincolate a carico dello Stato	0,459		2,2		0,485	
FINANZIAMENTO (4)	91,062	94,1	7,5	1.554	95,131	95,5
Finanziamento SSN / PIL		6,4				6,4
- REGIONI e PP.AA.	90,603	100,0	7,5	1.546	94,647	100,0
Irap e Addizionale Irpef	36,366	40,1	4,6	621	37,280	39,4
Fabbisogno ex D.L.vo 56/00 (Iva e Accise)	39,116	43,2	11,6	667	41,932	44,3
Ulteriori Trasferimenti da Pubblico e da Privato	7,597	8,4	13,9	130	7,934	8,4
Ricavi e Entrate Proprie varie	2,662	2,9	6,6	45	2,741	2,9
FSN e Quote Vincolate a carico dello Stato	4,861	5,4	-8,2	83	4,759	5,0
- ALTRI ENTI (3)	0,459		2,2		0,485	
Quote Vincolate a carico dello Stato	0,459		2,2		0,485	
DISAVANZO (5)	-5,735	5,9	-1,0	-98	-4,483	4,5
Disavanzo SSN / PIL		0,4				0,3
Disavanzo a carico dello Stato	-1,450 per il periodo 2001-2003 (L. 311/04). 3,000 per il periodo 2001-2004 (L. 266/2005). -3,000 per il periodo 2001-2005 (L. 64/2007)					
Disavanzo a carico dello Stato coperto con Fondi appositi						
Disavanzo a carico delle Regioni	-13,411 per 2001-2005			-4,483		

Dati del Sistema Informativo Sanitario (SIS): di consuntivo per gli anni 2005, 2006 e 2007; al 4° trimestre per l'anno 2008 (questi ultimi risultano aggiornati alla data del 9 marzo 2009). Con riferimento alle regioni sottoposte ai piani di rientro (Liguria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Sicilia), nell'ambito delle previste procedure di potenziamento degli strumenti di monitoraggio di marzo 2009.

I dati sopra riportati possono divergere in parte da quelli Istat, a causa di differenti criteri utilizzati per la rilevazione di alcune voci di finanziamento e di spesa.

(1) Per Spesa del SSN si intende la somma dei costi delle sole funzioni assistenziali con il saldo della gestione straordinaria (Ricavi straordinari e Costi straordinari, Costi stimati per

(2) Le spese relative al Bambino Gesù e allo Smom (Sovrano Militare Ordine di Malta) sono da imputarsi alle funzioni "Specialistica convenzionata e accreditata" e "Ospedaliera accreditata"

(3) Croce Rossa Italiana (finanziamento corrente), Cassa DD PP (mutui pre-riforma), Università (borse di studio per gli specializzandi), Istituti Zooprofilattici Sperimentali (finanziamento

(4) Per Finanziamento del SSN si intende la somma dei ricavi al netto di quelli relativi alla gestione straordinaria e all'intramoenia.

(5) Corrispondente alla somma algebrica degli avanzi e dei disavanzi delle singole Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.